



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N.16 del registro**

**Data 2 aprile 2015**

**Oggetto:** Conferimento incarico di esperto a titolo gratuito, alla Ragioniera Gloria Giuseppa Dalleo, ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/92

---

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di aprile, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione;

Che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

Che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso, assumere la forma dell'incarico professionale;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, sezione

Giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, n. 334/A/2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti localie delle circoscrizioni relative";

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere i compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato:

che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto con il compito di coadiuvarlo nelle attività inerenti all'applicazione del D.Lgs 118/2011, novellato dal D.Lgs 126/2014;

che il superiore incarico ha la durata fino al 31 maggio 2015 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del "*disciplinare d'incarico*", al termine del quale l'incaricato, su richiesta del Sindaco, dovrà relazionare sull'attività svolta;

che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. n. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008),

Rilevato:

che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti

che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine delle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito alla dott.ssa Gloria Giuseppa Dalleo, nata a Bompietro il 15/11/1958, residente a Bompietro via Chiusa Alvani n. 35, la quale come risulta da apposito curriculum vitae, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Ritenuto, pertanto, e per i motivi di cui alle premesse volere incaricare la Ragioniera Gloria Giuseppa Dalleo, nata a Bompietro il 15/11/1958, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e al Registro dei Revisori Contabili dal cui curriculum vitae si evince la professionalità richiesta; necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;

Rilevato:

che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico av titolo gratuito;

Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21120111SS.RR.Par. argomentando che: “ gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo della direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.

Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di “valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”, appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

Visto il disciplinare per il conferimento al suddetto dell'incarico di collaborazione e supporto a questa Amministrazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **DETERMINA**

**1) di conferire**, per i motivi meglio descritti in premessa, alla ragioniera Dalleo Gloria Giuseppa ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/92, l'incarico di collaborazione esterna in qualità di esperto a titolo gratuito al fine di coadiuvare il Sindaco nelle attività connesse indicate in premessa;

**2) di stabilire** che l'incarico conferito con il presente provvedimento:

- non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- avrà durata fino al 31.05.2015 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del "*disciplinare d'incarico*" di cui è detto in appresso;
- è conferito a titolo gratuito. L'incaricato non potrà in nessun tempo pretendere alcunchè a titolo di compenso o indennizzo e/o risarcimento di sorta;

**3) di precisare** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

**4) di approvare** l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve eseguire l'incarico;

**5) di trasmettere** il presente provvedimento all'interessato e di comunicarlo al Consiglio Comunale, al Segretario e ai Responsabili delle Aree.

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale, li 02.04.2015

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

Affisso all'albo pretorio dal 02.04.2015 al 17.04.2015  
Defisso il 18.04.2015

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento é stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 02.04.2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---